



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Accordo tra il Governo, i Comuni e le Province concernente il pagamento del trattamento accessorio del personale dei Comuni e delle Province assegnato in distacco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Nell'odierna seduta del 29 novembre 2012

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono alla Conferenza Stato-regioni la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, articoli applicabili per analogia anche a questa Conferenza;

VISTO altresì l'articolo 9, commi 5 e 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza il compito di coordinare i rapporti tra lo Stato e le Autonomie locali e di discutere ed esaminare problematiche relative all'ordinamento e al funzionamento degli Enti locali in merito alle risorse umane;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha previsto che "La composizione della Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno";

VISTO l'articolo 5 del decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2011, con il quale è stata disciplinata la composizione dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali stabilita in quaranta unità di personale, ed in particolare il comma 2, che ribadisce "i posti in organico, in numero non superiore alla metà, sono coperti da personale delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane. Il relativo trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I restanti posti in organico sono coperti con il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministero dell'interno";

VISTO l'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in forza del quale "...per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo";

VISTO l'articolo 27 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

VISTA la nota con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di gestione e sviluppo risorse umane – ha inviato, per l'esame di questa Conferenza, la proposta di accordo indicata in oggetto, volta ad assicurare ai dipendenti dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali provenienti dai Comuni e dalle Province una reale ed effettiva condizione di parità di trattamento rispetto al corrispondente personale dei ruoli o in comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota del 29 novembre 2012 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha espresso il proprio assenso tecnico sulla bozza d'accordo;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

Tra il Governo e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

PREMESSO CHE si rende necessario assicurare una reale ed effettiva condizione di parità di trattamento tra il personale dei Comuni e delle Province assegnato in distacco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ed il corrispondente personale dello Stato, chiamato a prestare servizio presso il medesimo Ufficio, e ciò anche al fine di una più uniforme applicazione dei principi che informano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

SI CONVIENE CHE:

1. A far data dal 1 ottobre 2012, al personale con qualifica non dirigenziale che appartiene alle autonomie locali, assegnato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si applicano in via analogica la medesima disciplina relativa alla gestione del rapporto di lavoro e il trattamento economico accessorio previsto per il personale comandato presso le strutture della Presidenza del Consiglio.
2. Resta fermo che la spesa per la corresponsione delle competenze fisse del trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare comprensivo della tredicesima mensilità, progressione economica orizzontale, R.I.A., eventuali assegni *ad personam*) spettante al medesimo personale è a carico delle rispettive Amministrazioni di provenienza. Gli oneri per il trattamento economico accessorio sono a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. La posizione di assegnazione del personale delle Autonomie locali presso l'Ufficio di Segreteria, da rinnovarsi di anno in anno, cessa in ogni caso al venir meno delle esigenze di servizio che tale posizione hanno determinato, ovvero qualora venga meno l'assenso del personale interessato.

Il Segretario
Marcella Castronovo
Marcella Castronovo



Il Ministro dell'interno
Anna Maria Cancellieri
Anna Maria Cancellieri

